

Art. 624 c.p.c. La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo

Art. 624, co. 3, c.p.c.: Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma.

Con la riformulazione dell'art. 624, commi 3 e 4, c.p.c. (applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma) il Legislatore ha inteso superare i dubbi e le ambiguità provocate dalla precedente stesura.

Oggi l'istituto della sospensione è stato armonizzato con il principio di anticipazione degli effetti dei provvedimenti anticipatori e non meramente conservativi, principio introdotto con la riforma del 2006 (eventualizzazione del giudizio di merito dei procedimenti cautelari). Si realizza, infatti, un'anticipazione dell'effetto finale del giudizio di merito di opposizione.

La nuova norma prevede che il provvedimento di sospensione si stabilizza, diviene cioè idoneo a segnare la sorte del processo di esecuzione, rendendone possibile l'estinzione qualora nessuno dei soggetti interessati introduca il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 616 c.p.c..

La soddisfazione dell'interesse del soggetto passivo dell'esecuzione si realizza in modo completo ed in via definitiva non solo con il provvedimento di sospensione, ma – soprattutto – attraverso l'attività successiva del G.E. il quale, preso atto della stabilizzazione della sospensione ex art. 624, co. 3, c.p.c., estingue la procedura esecutiva.

Pertanto nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma dell'art. 624 c.p.c., se l'ordinanza non viene reclamata, ovvero se viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

Resta da stabilire se la mancata introduzione del giudizio di merito comporti la stabilizzazione del provvedimento indilazionabile o la sua caducazione. Vale la pena di evidenziare che, qualora nessuna delle parti provveda all'introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., potrebbe configurarsi la perdita di efficacia della sospensione, in applicazione dell'art. 669 novies, comma 1, c.p.c. ovvero, al contrario, il definitivo consolidamento di quell'ordinanza, ai sensi del novellato art. 669 octies, commi 5 ss., c.p.c., dettati per i provvedimenti aventi natura anticipatoria.

Ritenendo l'ordinanza di sospensione idonea ad anticipare l'effetto estintivo del procedimento, come si desume dal contesto complessivo delle riforme del 2006 e del 2009, si dovrebbe propendere per la seconda ipotesi.

Quanto all'applicabilità della norma, occorre evidenziare che, come in precedenza, essa non si ritiene possibile in relazione alla sospensione della *vis executiva* del titolo esecutivo (ex art. 615, comma 1, c.p.c), alle sospensioni ope legis del processo esecutivo previste dall'art. 623 c.p.c., alla sospensione su istanza di parte ex art. 624 bis c.p.c.

Mentre è dubbio se la norma possa applicarsi alla sospensione della distribuzione del ricavato (prevista dall'art. 512 c.p.c.) ed all'opposizione agli atti esecutivi, è pacifico che possa essere applicata alle esecuzioni in forma specifica.

La disposizione in esame si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618 (e quindi in caso di opposizione agli atti esecutivi).

La competenza a pronunciare l'estinzione viene ora riconosciuta al giudice dell'esecuzione qualunque sia stata l'Autorità giudiziaria che abbia disposto la sospensione.

A tutela di tutti i soggetti del processo esecutivo il G.E. dovrebbe attivarsi anche di ufficio, ma nulla vieta che sia sollecitato con un ricorso della parte interessata.

In considerazione dell'espressa previsione concernente la forma del provvedimento di estinzione (ordinanza), dovrebbe sostenersi che il G.E. abbia l'onere di disporre

comparizione al fine di verificare l'allegazione della prova della mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. prima di provvedere sull'estinzione della procedura e sulla cancellazione del pignoramento.

L'aver attribuito al G.E. il potere di estinguere d'ufficio la procedura esecutiva appare una soluzione positiva in considerazione degli inevitabili effetti deflativi.

Quanto ai tempi l'odierno art. 624 c.p.c. dispone che l'estinzione può essere dichiarata e, quindi, anche richiesta, solo dopo la scadenza del termine perentorio fissato dal giudice ex art. 616 c.p.c.: un'istanza di estinzione presentata prima della scadenza sopra indicata, pertanto, deve essere rigettata anche con decreto.

Con l'ordinanza di estinzione il G.E. deve provvedere anche sulle spese, ove necessario, e stabilire quale sia il creditore onerato del pagamento, atteso che le spese del processo esecutivo restano a carico dei creditori istanti..

Deve infine segnalarsi che, mentre nella sua precedente formulazione l'art. 624, co. 3, c.p.c. stabiliva che l'autorità dell'ordinanza di estinzione non era invocabile in altro e diverso processo, la nuova stesura della norma nulla dispone. È però evidente che il provvedimento estintivo non potrebbe pregiudicare una diversa esecuzione. Il creditore, quindi, può instaurare un altro processo esecutivo fondato sullo stesso titolo.

La novella prevede espressamente che l'ordinanza di estinzione pronunciata ex art. 624, co. 3, c.p.c., possa essere impugnata con reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., diversamente dalla normativa antecedente.

Tale scelta è in linea con la scelta di far rientrare l'estinzione ex art. 624 c.p.c. tra le fattispecie estintive conseguenti all'inattività delle parti.